



A. S. P.  
VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA E DELLA SCUOLA MATERNA INTERAZIENDALE DI VIA SETTEMBRINI 2 RIMINI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE SECONDO I PRINCIPI DELLA "BUONA SCUOLA (0/6 ANNI)" – ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021**  
**CIG 73451880E4**

- [art.1 oggetto dell'appalto](#)
- [art.2 finalità e obiettivi della gestione](#)
- [art.3 importo a base di gara](#)
- [art.4 attività educativa](#)
- [art.5 modalità e organizzazione del servizio](#)
- [art.6 modalità d'uso della struttura](#)
- [art.7 gestione del servizio](#)
- [art.8 criteri di sostenibilità energetica e ambientale \(CAM\)](#)
- [art.9 obblighi dell'affidatario-obblighi dell'ASP](#)
- [art.10 altri adempimenti a carico dell'affidatario](#)
- [art.11 responsabilità dell'affidatario](#)
- [art.12 controllo e verifica delle prestazioni](#)
- [art.13 clausola sociale di riassorbimento](#)
- [art.14 fase di subentro ed avvio del servizio](#)
- [art.15 modalità di erogazione e natura del prezzo offerto](#)
- [art.16 referente dell'appalto](#)
- [art.17 durata dell'appalto](#)
- [art.18 clausola di estensione del termine contrattuale per proroga tecnica](#)
- [art.19 fase di conclusione della gestione](#)
- [art.20 modifiche in corso di esecuzione del contratto](#)
- [art.21 sezione 3-6 anni](#)
- [art.22 attività extrascolastiche](#)
- [art.23 verifiche e controlli](#)
- [art.24 scioperi](#)
- [art.25 subappalto](#)
- [art.26 penalità](#)
- [art.27 sospensione e risoluzione del contratto](#)







# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



La prima è riferita all'importo presunto per il servizio di asilo nido ed è pari ad € 1.459.200,00 (corrispondente a 38 bambini x 60 mesi x 640 euro mensili).

La seconda componente è riferita all'importo presunto per l'eventuale servizio di scuola materna di cui all'art. 22 del CSA così come pesato nei criteri di valutazione di cui al disciplinare di gara ed è pari ad € 432.000,00 (corrispondente a 18 bambini x 60 mesi x 400 euro mensili).

La base d'asta, da intendersi unitaria ed indivisibile, complessiva convenzionale è pertanto pari ad € 1.891.200,00.

Non sono ammesse offerte che complessivamente oltrepassino l'importo massimo stabilito

**N.B.1** Non sono previsti oneri per la sicurezza interferenziali.

**N.B.2** L'offerta economica complessiva si comporrà in termini unitari sia del servizio di asilo nido sia del servizio di scuola materna le cui specifiche modalità di attivazione sono puntualmente disciplinate dall'art. 21 del CSA.

**N.B.3** Si da atto che il contributo regionale riconosciuto per la gestione dell'asilo nido sarà erogato all'appaltatore al netto degli oneri diretti e indiretti a carico della stazione appaltante in qualità di gestore della struttura.

Eventuali ulteriori contributi saranno riservati esclusivamente ai soggetti destinatari dei medesimi.

## **ART. 4 ATTIVITA' EDUCATIVA**

### **4.1 Progetto tecnico/pedagogico**

L'impianto pedagogico/educativo e organizzativo del servizio deve essere sviluppato in coerenza con i contenuti di fondo stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento; nel progetto devono essere definite identità e fisionomia pedagogica del servizio, con la declinazione degli orientamenti e degli intenti educativi di fondo e con l'esplicitazione delle coordinate di indirizzo metodologico della gestione del servizio.

Il rapporto numerico fra educatori e bambini è quello previsto dalla normativa vigente.

Più in generale, la relazione generale, contenuta nell'offerta presentata in sede di gara, specifica puntualmente la normativa di riferimento (nazionale o regionale) che il concorrente rispetterà, in caso di aggiudicazione, per lo svolgimento del servizio. Considerata la clausola di possibile estensione del servizio (3-6) di fatto le possibilità ammesse saranno due. La prima è quella che prevede un accreditamento 0-3 (normativa regionale) ed un successivo accreditamento 3-6 (normativa statale) nel caso di implementazione del servizio. La seconda è quella che prevede un accreditamento 0-3 (normativa regionale) ed un successivo accreditamento 0-6 (normativa regionale sperimentale) nel caso di implementazione del servizio.

Il progetto tecnico/pedagogico presentato in sede di gara ed ogni altro elemento offerto deve intendersi contrattualmente vincolante e si intende qui espressamente richiamato.

Con l'offerta presentata in sede di gara possono essere formulate proposte di attivazione, presso la sede indicata, al di fuori dei periodi di apertura previsti dal calendario comunale delle attività educative di servizi aggiuntivi e sperimentali gratuiti o con onere a carico delle famiglie e senza oneri aggiuntivi per l'ASP.

Di tale attività l'affidatario si assume diretta e completa responsabilità di organizzazione e gestione.

Pertanto in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento della gestione del servizio, sarà richiesto ai partecipanti di presentare unitamente al progetto tecnico/pedagogico della struttura, una proposta di regolamentazione di tale offerta educativa aggiuntiva, nel rispetto delle norme vigenti e dei rapporti numerici previsti per la tipologia di servizio indicata.

Non è richiesta, in sede di presentazione dell'offerta, l'indicazione delle tariffe che si intenderanno applicare, obbligandosi l'affidatario a darne comunicazione all'ASP prima della loro eventuale attivazione.

All'inizio di ogni anno educativo, o comunque prima dell'avvio del servizio, l'affidatario in via all'ASP il calendario delle attività educative annuale comprensivo degli ulteriori servizi integrativi.

### **4.2 Personale da impiegare**



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



Il funzionamento del nido d'infanzia deve essere assicurato da personale educativo e da personale addetto ai servizi generali in possesso dei requisiti fissati dalla vigente normativa di riferimento in merito ai titoli di studio previsti per tale tipologia di servizio.

Le unità da impiegare ( insegnanti e ausiliarie ) vengono determinate in relazione al numero dei bambini presenti e nel rispetto degli standard fissati dalla normativa vigente, senza fare ricorso a forme di lavoro volontario.

L'affidatario dovrà assicurare l'attività di coordinamento pedagogico attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico, dotato di esperienza di almeno 12 mesi nel coordinamento di servizi socio-educativi e di laurea specialistica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, che deve coordinare le attività educative, mantenere i rapporti e partecipare alle attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale, così come regolamentato dalle norme vigenti in materia. Al termine dell'anno scolastico il coordinatore pedagogico dispone appositi report e/o relazioni sull'attuazione del progetto tecnico/pedagogico realizzato durante l'anno, da inviare all'ASP.

Il personale educativo impiegato dovrà avere specifica esperienza in servizi educativi rivolti alla fascia di età 10 – 36 mesi, di almeno 10 mesi anche non continuativi. Sono esclusi dal conteggio i periodi di servizio prestato in qualità di volontariato e tirocinante .

Le dotazioni e gli orari di servizio del personale ausiliario dovranno tenere conto di tutti gli elementi di cui alla normativa vigente, nonché delle superfici ( interne ed esterne ) delle strutture e delle funzioni da svolgere.

Il personale ausiliario in dotazione ai servizi dovrà essere in possesso del titolo di studio conseguito nella scuola dell'obbligo ed esperienza di almeno 10 mesi anche non continuativi.

Ogni addetto ai servizi ausiliari dovrà avere a disposizione annualmente un monte ore da dedicare alle attività integrative ( incontri di equipe educativa, assemblee con i genitori, feste, ecc ), di cui almeno 20 ore per attività di aggiornamento.

Tutto il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale.

Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Al fine di garantire la continuità educativa per la migliore qualità dei servizi prestati l'affidatario assicura, di norma, la stabilità del personale educativo salvo gravi o motivati casi e comunque con criteri e modalità precedentemente comunicati al ASP in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi, congedi per maternità.

L'affidatario garantisce la permanenza del rapporto educatore/bambino indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente; ha inoltre l'obbligo di comunicare anticipatamente e comunque tempestivamente le variazioni di personale che dovessero intervenire durante l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

Il numero degli operatori previsti e l'orario di lavoro degli stessi potrà essere ridotto, previa espressa autorizzazione dell'ASP, qualora non si raggiungesse il numero di utenti necessari per attivare completamente i servizi.

All'inizio dell'anno educativo l'affidatario deve inviare all'ASP l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel servizio.

Le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel servizio, dovranno essere regolarmente sostituite, in modo da assicurare la funzionalità dello stesso secondo i parametri previsti dalla legge regionale e dal presente Capitolato, con personale in possesso degli stessi titoli del personale titolare, garantendo al tempo stesso la stabilità delle figure di riferimento.

A tal fine l'affidatario deve predisporre e comunicare le modalità di sostituzioni che garantiscano in tempi brevi e certi il reclutamento del personale.

L'affidatario dovrà inviare all'ASP l'elenco nominativo del personale supplente.

Il personale impiegato deve:

- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, deve essere a



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro;

- mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità e attitudine alla relazione con i bambini, alla loro sorveglianza e cura;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto;
- assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. In materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario (disponendo di avere sempre un ricambio presso la struttura) e rendere visibile nominativo e impresa di appartenenza;
- rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; le norme fissate dal presente Capitolato; le disposizioni concordate con l'ASP;
- dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro".

## **ART. 5 MODALITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'ammissione dei bambini avverrà su designazione dell' ASP, in base alle apposite graduatorie fino ad esaurimento delle stesse in relazione alla capacità ricettiva del nido. E' possibile l'ammissione in corso d'anno, su motivata richiesta, a seguito di approvazione specifica da parte dell'ASP.

L'ASP, effettuate le iscrizioni per il servizio, comunicherà all'affidatario i nominativi dei bambini che utilizzeranno il servizio e la relativa fascia oraria, aggiornando tempestivamente l'elenco degli iscritti con ogni variazione significativa (nuove iscrizioni, cambiamenti di fascia oraria, ritiri).

I posti disponibili in base alla ricettività del nido rimarranno a disposizione per ulteriori inserimenti nel corso dell'anno, che verranno attivati dall'ASP.

Deve essere garantito un calendario di apertura di 12 mesi all'anno, con inizio il 1° settembre e termine il 31 agosto dell' anno successivo.

Chiusure previste:

chiusura per le festività: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa del patrono (chiusure all'utenza);

Chiusura vacanze natalizie e pasquali, limitatamente alle giornate festive;

Chiusura per manutenzioni straordinarie programmate e/o necessarie comunicate tempestivamente all'utenza.

L'accoglienza del bambino in orario normale avverrà dalle ore 7,45 alle ore 9,00, dal lunedì al venerdì, con la seguente flessibilità ed articolazione oraria:

1. Fasce orarie di ingresso ed uscita ordinarie non modificabili:

A. ingresso: dalle ore 07,45 alle ore 09,00; uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00;

B. ingresso: dalle ore 07,00 alle ore 07,45; uscita dalle ore 13,30 alle ore 14,00;

C. ingresso: dalle ore 11,00 alle ore 11,15; uscita dalle ore 17,30 alle ore 18,00;

2. Fasce orarie di ingresso e uscita straordinarie non modificabili:

D. l'anticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 7,45 (solo per la fascia A);

E. il posticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00;

F. il posticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00;

G. l'apertura del servizio il sabato mattina dalle ore 7,00 alle ore 13,00, vincolata alla presenza minima di quattro bambini.



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



Nell'ambito degli orari specificati, l'orario di permanenza del bambino nel servizio educativo sarà concordato con la famiglia in relazione alle esigenze della stessa, e a quelle prioritarie del bambino e non potrà comunque essere superiore alle 10 ore.

L'affidatario assicurerà la vigilanza sui bambini in caso di ritardo del genitore dall'orario di uscita previsto, con una tolleranza di 15 minuti.

L'affidatario dovrà estendere il servizio, garantendo l'apertura straordinaria del servizio nelle fasce orarie e nei giorni come sopra stabilito.

Durante l'apertura del servizio all'utenza, deve essere comunque presente almeno un addetto ai servizi generali.

In presenza di bambini disabili, l'affidatario ha l'obbligo di provvedere ad uniformarsi ai parametri di legge relativi al personale educativo di sostegno.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili o che si trovano in situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, l'ASP può, in relazione alla gravità dei casi, richiedere all'affidatario la presenza di un educatore di aiuto alla sezione. Nella realizzazione dell'intervento l'affidatario dovrà garantire il rispetto degli accordi di programma vigenti (legge 104/92) con particolare riguardo a:

-raccolta delle osservazioni necessarie all'elaborazione del profilo dinamico-funzionale, in condivisione con il personale di sezione;

-partecipazione al gruppo operativo (GLH) secondo il calendario comunicato;

-elaborazione del piano educativo individualizzato in condivisione con il restante personale di sezione.

In caso di assenza del bambino in relazione al quale si è resa necessaria la richiesta del servizio, l'affidatario si obbliga a sospendere temporaneamente l'intervento in caso di assenze programmate del bambino e a sospendere temporaneamente l'intervento in caso di assenze non programmate, a partire dal secondo giorno di assenza. In caso di trasferimento del bambino, modifica del programma di sostegno o assenze continuative superiori a un mese, l'intervento si intende revocato.

La cessazione dell'intervento verrà comunicata al l'affidatario tempestivamente a cura dell'ASP.

La presenza del personale educativo di sostegno è eseguita in conformità alle indicazioni del competente Servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPI) della Azienda USL della Romagna.

La gestione della struttura resta in capo all'affidatario, il quale si impegna a non utilizzare i locali di cui sopra per scopi diversi da quelli oggetto del presente capitolato e si impegna a svolgere il servizio nella piena osservanza delle norme introdotte dalla normativa regionale e con standard qualitativi adeguati a sostenere il progetto tecnico/pedagogico.

Nell'autonomia di gestione di cui sopra il servizio reso dall'affidatario si uniformerà alle linee guida dell'ASP e secondo le indicazioni del Coordinatore Pedagogico, che verrà incaricato dall'ASP, con una funzione di supervisione.

## **ART. 6 MODALITA' D'USO DELLA STRUTTURA**

L'ASP Valloni Marecchia mette a disposizione dell'affidatario, per tutta la durata del contratto, in detenzione qualificata, scaturente dal vigente rapporto convenzionale con l'AUSL, i locali esattamente individuati all'articolo 1, dotati degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi nello stato in cui si trovano.

Le strutture verranno consegnate all'affidatario perfettamente funzionanti, mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal legale Rappresentante dell'ASP e dal legale rappresentante dell'affidatario. Al verbale sarà allegato analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi. Alla scadenza del contratto l'affidatario sarà tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità.



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



L'affidatario si impegna a mantenere la dotazione di arredi esterni ed interni, risultanti dall'inventario al verbale di consegna, provvedendo alla sostituzione a proprie spese in ogni caso di guasti e rotture con elementi delle medesime qualità e caratteristiche.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente tale termine l'ASP avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'affidatario dovrà inoltre utilizzare materiali di gioco e didattici adeguati a sostenere il progetto tecnico/pedagogico, sufficienti per qualità e quantità, attinenti alle varie aree di sviluppo dei bambini ed a norma di legge. Dovranno essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti. Dovranno essere dotati di marchio di conformità alle norme europee sulla sicurezza dei giocattoli. In ogni momento dovrà essere garantito un utilizzo corretto degli stessi al fine della sicurezza dei bambini.

## **ART. 7 GESTIONE DEL SERVIZIO**

La struttura è dotata a cura dell'ASP di arredi, attrezzature e giochi. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all'affidatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l'espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi, incluse quelle eventuali proposte come aggiuntive nel "Progetto tecnico/pedagogico".

I locali, gli impianti e le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti dell'ASP o da questo incaricati, per l'opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente dell'ASP o ad impresa di sua fiducia per l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dall'ASP.

L'affidatario non può apportare modifiche agli impianti ed alla struttura edilizia senza avere prima acquisito la preventiva autorizzazione scritta dell'ASP.

L'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico allegato al verbale di consegna rimarranno di esclusiva proprietà dell'ASP e non saranno pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'affidatario.

Alla scadenza del contratto i locali dotati degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi dell'immobile ricevuto in dotazione, adibiti al servizio, saranno riconsegnati in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.

Sarà a carico dell'affidatario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'ASP. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente tale termine, l'ASP avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'affidatario non potrà apportare modifiche agli impianti, alla struttura edilizia ed ai mobili consegnati.

L'area cortilizia adiacente alla struttura e usata per il normale svolgimento del servizio, dovrà essere gestita tenendo presente la manutenzione ordinaria e straordinaria come indicativamente riportato:

- manutenzione ordinaria e straordinaria del verde (stralcio dell'erba etc.);
- pulizia dei marciapiedi e delle aree pavimentate;
- rinalzo eventuale dello stradello ghiaiato ove necessario negli anni;
- trattamento annuale con impregnante naturale di tutte le opere in legno pre-trattato previste;
- supervisione da parte di tecnico abilitato, secondo i termini di legge, delle strutture di gioco presenti nel giardino;
- manutenzione cancelli e recinzioni;
- manutenzione del sistema filtraggio e pompaggio dalle vasche di raccolta, al termine del contratto di garanzia delle stesse;
- rimozione nei periodi autunnali e invernali dei teli fissati alle pergole e manutenzione degli stessi;



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



- controllo e scarico regolare del sifone della fontana prevista nel giardino;
- controllo della buona chiusura dei pozzetti presenti nel giardino se impiegati (soprattutto quelli muniti di rubinetto e gomma per lavaggio e irrigazione manuale);
- trattamenti periodici con insetticidi se/ove necessario (i prodotti devono essere muniti di marchio CE e adatti ai bambini di età prevista nel nido).

## **ART. 8 CRITERI DI SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE (CAM)**

Nello svolgimento del servizio l'affidatario del servizio dovrà rispettare scrupolosamente i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale (di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) attinenti al servizio oggetto di affidamento. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni (DM Ambiente):

- D.M. 27 lug 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) Ristorazione collettiva e derrate alim. - D.M. 6 giu 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012): Aspetti sociali negli appalti pubblici - D.M. 24 mag 2012 ( G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) : Pulizia e prodotti per l'igiene - D.M. 24 dic 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016): Ausili per l'incontinenza

Oltre alle prescrizioni minime imposte dai decreti CAM pertinenti, l'affidatario del servizio sarà tenuto al rispetto dei criteri ambientali aggiuntivi ed implementativi offerti in sede di gara.

La violazione degli obblighi sopra richiamati assoggetterà l'affidatario ad una penale di € 1.000 per ogni infrazione accertata (sia relativamente ai Criteri ambientali minimi sia relativamente ai criteri ambientali e sociali aggiuntivi offerti in sede di gara). Reiterate (almeno tre) violazioni del presente articolo costituiscono motivo di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento.

## **ART. 9 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO - OBBLIGHI DELL'ASP**

L'affidatario dovrà provvedere ad individuare un referente tecnico-operativo per i servizi oggetto dell'appalto a cui l'ASP, nella gestione delle relative attività, si rivolge per il buon funzionamento dello stesso. In particolare il referente tecnico-operativo dovrà:

- predisporre, pianificare, organizzare e curare la realizzazione dell'attività formativa presentata in sede di gara;
- relazionarsi con i diversi uffici dell'ASP per quanto di propria competenza;
- garantire la gestione e lo svolgimento di tutti i servizi in conformità con quanto previsto nel seguente capitolato;
- garantire gli standard qualitativi del servizio previsti nel seguente capitolato e nel progetto gestionale offerto;
- gestire le risorse umane previste nel servizio (selezione, addestramento, valutazione);
- organizzare e gestire i turni di servizio del personale impiegato nel rispetto del presente capitolato e dei criteri indicati dall'ASP;
- garantire continuità del personale educativo impiegato nel corso dell'anno educativo.

L'affidatario dovrà tenere conto, nella progettazione educativa e nella gestione del servizio, di connotare i propri interventi sul piano della qualità educativa, con la precisa volontà di erogare un servizio pubblico in stretta collaborazione con l'ASP, che rimane la titolare concessionario dell'immobile e della relativa gestione.

Inoltre l'affidatario dovrà provvedere:

- a) alla fornitura e sostituzione periodica di tutto il materiale igienico, idoneo alla igiene quotidiana dei bambini, inclusi i pannolini, e di quello sanitario, idoneo a garantire interventi di piccolo pronto soccorso;
- b) fornitura e somministrazione dei pasti (pranzo e merenda (mattino e pomeriggio per il posticipo dopo le ore 16,00) tramite il centro cottura predisposto all'interno del nido, secondo le tabelle dietetiche elaborate



A. S. P.  
VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



dall'apposito servizio dell'Azienda USL della Romagna. Può essere richiesta la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie. L'affidatario dovrà erogare i pasti secondo garanzie di qualità certificate (UNI EN ISO 9001) ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle normative vigenti in materia. Le procedure di acquisto degli alimenti dovranno garantire il rispetto del D.P.R. n. 128/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedono l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e che danno priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;

c) al servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, degli arredi, suppellettili e attrezzature, nonché del materiale didattico, nel rispetto della normativa vigente; alla fornitura del materiale occorrente per la pulizia e, conseguentemente, a quanto connesso alla raccolta dei rifiuti;

d) alla fornitura, cambio, pulizia della biancheria dei letti (compreso il servizio di lavanderia) delle teliere da tavola, delle stoviglie e di tutto il materiale di uso quotidiano;

e) alla fornitura e alla sostituzione periodica di tutto il materiale didattico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative e la sostituzione ed integrazione dei singoli arredi danneggiati o usurati per motivi diversi dal deterioramento prodotto dal normale utilizzo;

f) all'acquisto in opera delle attrezzature di cucina, che resterà di proprietà dell'affidatario e sarà valutata alla scadenza naturale del contratto per un'eventuale acquisto da parte dell'ASP e/o della ditta subentrante;

g) materiali di gioco e didattici devono essere adeguati per sostenere il progetto tecnico/pedagogico e sufficienti per qualità e quantità, attinenti alle varie aree di sviluppo del bambino e a norma di legge. Devono essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti. Devono essere dotati di marchio CE e conformi alle norme UNI EN 71/1-2-3 sulla sicurezza dei giocattoli: proprietà meccanico fisiche, infiammabilità, migrazione di alcuni elementi. In ogni momento deve essere garantito un uso corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio

h) alle spese per le utenze di energia elettrica, acqua e utenza telefonica;

i) manutenzione ordinaria di tutta la struttura, interna ed esterna e degli impianti tecnologici, compresi gli adempimenti di legge relativi al controllo e verifica degli stessi.

Si da inoltre atto che il contributo regionale riconosciuto per la gestione dell'asilo nido verrà introitato dall'ASP e da questa erogata all'affidatario al netto degli diretti e indiretti oneri a carico dell'ASP in qualità di soggetto gestore della struttura scolastica.

Qualora, per qualsiasi ragione venisse a mancare in tutto od in parte il contributo regionale di cui sopra nulla sarà dovuto a titolo di prezzo, risarcimento od indennizzo nei confronti dell'affidatario. Nel caso di incremento di tale importo lo stesso sarà erogato all'affidatario, sempre al netto degli oneri gravanti sull'ASP.

Eventuali ulteriori contributi saranno riservati esclusivamente ai soggetti destinatari dei medesimi.

L'affidatario non può svolgere all'interno della struttura servizi diversi da quelli disciplinati dal presente capitolato e previsti dall'autorizzazione al funzionamento o comunque preventivamente autorizzati da ASP.

L'affidatario è tenuto a dare all'ASP, nella figura del Referente tecnico-operativo, immediata comunicazione con il mezzo più celere ad esclusione del telefono, di tutti gli eventi straordinari che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, intendendo per eventi straordinari quelli che esulano dalla consueta attività educativa.

Sono riservati ed a carico dell'ASP, i seguenti oneri e competenze:

- Formazione delle graduatorie ed ammissione dei bambini al servizio educativo;
- Determinazione e riscossione delle rette di frequenza ordinaria e straordinaria;



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



- Competenze amministrative relative ai rapporti con l'Ente di riferimento;
- Messa a disposizione dell'immobile di proprietà dell'Azienda USL della Romagna, da utilizzare come sede del nido.

## **ART. 10 ALTRI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Spetta inoltre all'affidatario :

- munirsi dell'autorizzazione al funzionamento del servizio e dell'autorizzazione al funzionamento del servizio della cucina interna;
- munirsi degli accreditamenti richiesti dalla normativa di riferimento indicata per lo svolgimento del servizio ;
- assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione dei servizi secondo i parametri stabiliti dal CCNL di riferimento, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro. A mantenere in servizio il personale nella misura richiesta dalla normativa vigente ed a provvedere alla sostituzione di quello assente a qualsiasi titolo, entro 30 minuti dall'inizio del turno, con altro avente le medesime caratteristiche;
- disporre di una sede stabile e strutturata nella Provincia di Rimini, dove eleggere il proprio domicilio legale ai fini del presente appalto; nel caso in cui il concorrente alla gara non disponga di tale sede, deve assumere l'obbligo di attivarla entro 90 giorni dall'aggiudicazione, pena decadenza dell'aggiudicazione stessa;
- rispettare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, quanto stabilito in materia di servizi pubblici essenziali, in particolare per quanto riguarda il termine di preavviso e le modalità d'informazione dell'utenza;
- sostenere le spese di assicurazione per R.C.T. e infortunio ai bambini.

## **ART. 11 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO**

In merito ai punti elencati di seguito l'affidatario dovrà :

### **A) Con riferimento al personale impiegato :**

- comunicare all'ASP prima dell'inizio della gestione i seguenti dati :

- nominativo del Responsabile dell'attività;
  - elenchi nominativi del personale impiegato ( compreso il coordinatore pedagogico ) con indicazione dei titoli di studio e professionali;
  - attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del REG (CE ) 852/2004 e/o programmazione della formazione per il personale neo assunto;
  - gli attestati di formazione per il personale addetto alla somministrazione dei pasti;
- L'affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che l'ASP a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati.

### **B) Con riferimento al rapporto di lavoro :**

inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'ASP.

L'ASP si riserva ogni e qualsiasi facoltà od obbligo di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.

Qualora l'affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ( risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con il pagamento delle retribuzioni correnti



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



dovute in favore del personale addetto al servizio, l'ASP, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. In caso di ritardo dell'affidatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, l'ASP potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata all'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario.

Fermo restando quanto sopra, l'ASP, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall'articolo 27 previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

### **C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità :**

l'affidatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi ( persone e/o cose ) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando l'ASP da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'ASP.

L'ASP è pertanto esonerata :

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno ed all'esterno della struttura educativa/scolastica.

L'affidatario dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà :

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a 5.000.000,00 di euro con un sottolimito per RCO a 3.500.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 di euro a persona;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi dovuti alla somministrazione di cibi e bevande;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal ASP per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a 200.000,00 euro;
- essere estesa ai danni da incendio a cose e fabbricati di proprietà del ASP e/o di terzi, cagionati durante l'esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore a 500.000,00 euro.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte all'ASP o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata.

Il numero di utenti da assicurare è dato dalla capienza massima della struttura indicata all'articolo del presente Capitolato e nel documento di valutazione dei rischi redatto dall'affidatario.

Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate all'ASP prima dell'inizio del servizio.

L'ASP sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative. Saranno a carico dell'affidatario i danni agli immobili ed alle attrezzature causati nel corso della gestione esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

### **D) Sicurezza sul luogo di lavoro :**

l'affidatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto.



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



L'affidatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'articolo 26 ( Obblighi connessi ai contratti d'appalto ), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al ASP a qualsiasi titolo.

L'affidatario è tenuto a :

- partecipare alle riunioni di coordinamento che l'ASP organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- elaborare e trasmettere il "Documento di valutazione dei rischi" prima dell'avvio del servizio;
- predisporre il "Piano di evacuazione" ed il "Piano di emergenza";
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici;
- partecipare alle procedure per la gestione dell'emergenza (emergenza, primo soccorso, antincendio) rispettando le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite/concordate dal ASP.

## **E) Controllo della qualità :**

L'affidatario è tenuto a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata del servizio sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri sia avvalendosi di strumenti predisposti dall'ASP.

## **F) Ulteriori obblighi :**

L'affidatario è tenuto a :

- far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni delle strutture assegnate individuando un responsabile;
- segnalare immediatamente all'ASP tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate;
- comunicare le presenze dei bambini con cadenza mensile;
- non applicare alle famiglie costi ulteriori rispetto a quanto le stesse già corrispondono all' ASP con il pagamento della tariffa ad eccezione della prestazioni eccedenti il normale orario e calendario di servizio.- non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc.,

## **ART. 12 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI**

L'ASP potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli nei locali in cui si svolgono i servizi al fine di valutare l'andamento della gestione sia sotto l'aspetto organizzativo che educativo, verificando il buon funzionamento del servizio, la qualità delle prestazioni fornite e il livello di soddisfazione delle famiglie.

Il controllo avverrà tramite il Coordinamento Pedagogico dell'ASP, avente la competenza specifica, nei modi ritenuti più idonei, con modalità tali da non creare disservizi, alla presenza del Referente tecnico-operativo del servizio individuato dall'affidatario, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'avvio del servizio. Il Referente o un suo delegato dovranno pertanto essere sempre reperibili e presentarsi tempestivamente al momento dei controlli.



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



Al termine dei controlli verrà compilato un verbale relativo alle rilevazioni e le non conformità avvenute durante la visita che potrà eventualmente contenere le osservazioni del Referente incaricato dal l'affidatario. La copia di tale verbale sarà consegnata al Responsabile del servizio educativo dell'ASP.

L'ASP si riserva la facoltà di chiedere, con nota motivata, la sostituzione di personale impegnato nel servizio ed la rimozione di tutte le non conformità riscontrate.

L'affidatario sarà tenuto a fornire dati, reports e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo. Sarà tenuto, inoltre, a redigere ogni sei mesi una relazione sull'andamento del servizio da consegnare al citato Ufficio Coordinamento Pedagogico dell'ASP.

Le norme del D.Lgs. 30.06 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati non potranno in alcun modo essere utilizzate per limitare o ostacolare il potere di controllo da parte dell'ASP.

## **ART. 13 CLAUSOLA SOCIALE DI RIASSORBIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'affidatario del servizio, nel caso in cui necessiti di personale aggiuntivo rispetto a quello già alle proprie dipendenze alla data di scadenza del bando di gara, si obbliga ad assorbire, prioritariamente, il personale attualmente impiegato dall'affidatario uscente mediante l'assunzione dello stesso personale. Il riassorbimento dovrà avvenire nel rispetto dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine l'operatore subentrante dovrà fare espressa richiesta scritta ai dipendenti dell'operatore uscente, dando un termine di almeno 10 giorni per la risposta. Le modalità di comunicazione sono libere purchè probatorie del ricevimento delle richieste formali.

Nel solo caso di indisponibilità dei dipendenti (conseguita con rifiuto formale o con silenzio nel termine di 10 giorni) l'operatore economico subentrante potrà integrare (totalmente o parzialmente) il personale necessario mediante nuove assunzioni.

## **ART. 14 FASE DI SUBENTRO ED AVVIO DEL SERVIZIO**

L'avvio del servizio oggetto di appalto dovrà seguire le seguenti modalità operative.

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto l'ASP Valloni Marecchia inviterà l'affidatario, nei termini opportuni per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019, ad avviare la "fase di subentro" nella gestione fissando una data per l'avvio della stessa.

La fase di subentro è finalizzata a garantire i seguenti fini:

- acquisizione delle informazioni utili per la corretta ed efficace gestione della struttura (impianti tecnologici, funzionamento della cucina, distribuzione degli spazi, abitudini dei bambini, ecc.);
- adattamento dei bambini a nuovi educatori;
- passaggio graduale delle mansioni e delle attività;
- conoscenza dei genitori e delle figure autorizzate al prelievo dei bambini;
- eventuale sostituzione di giochi ed arredi;
- esaurimento di derrate e scorte da parte del gestore uscente e progressiva costituzione di scorte e derrate del gestore entrante.

La fase di subentro avrà una durata minima di due settimane (10 giorni lavorativi).

Durante la fase di subentro l'affidatario subentrante avrà esclusivamente la funzione di apprendimento e conoscenza della struttura mentre la responsabilità della gestione resterà assegnata esclusivamente al gestore uscente a cui sarà riconosciuto in via esclusiva l'intera quota mensile/bambino. Al gestore entrante non sarà riconosciuto alcun compenso od indennizzo per l'intera durata della fase di subentro.

Durante la fase di subentro dovrà essere garantita, per almeno 3 ore al giorno, la presenza di:

- un educatore per ogni sezione e per ogni turno
- un ausiliario per ogni sezione e per ogni turno



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



La fase di subentro potrà essere omessa nel solo caso in cui l'affidatario del servizio, proceda al "riassorbimento" ex art.13 del personale attualmente impegnato nella seguente dotazione minima:

- un educatore per ogni sezione e per ogni turno.
- un ausiliario per ogni sezione e per ogni turno.

In questo caso dalla sottoscrizione del contratto si avvierà immediatamente la fase di avvio del servizio di seguito disciplinato.

Nel solo caso in cui l'affidatario coincida con il gestore uscente (gestione in continuità) la fase di subentro potrà essere omessa e si potrà passare, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto alla fase di gestione operativa. In questo caso, al fine di non generare nei confronti del gestore attuale un vantaggio competitivo contrario ai principi di "concorrenza" e "par condicio", al gestore "in continuità" non sarà riconosciuto il canone corrispondente al termine minimo di subentro del servizio previsto per gli altri operatori economici (2 settimane – 10 giorni lavorativi).

Fatta salva l'ipotesi precedente, conclusa della fase di subentro, si procederà senza soluzione di continuità, all'avvio del Servizio mediante comunicazione inviata dal DEC con almeno 48 ore di preavviso. In assenza di tale preavviso l'avvio del servizio decorrerà automaticamente a decorrere dall'undicesimo giorno dall'inizio della fase di subentro.

Dal giorno di avvio del servizio decorreranno i termini di gestione di tre anni (eventualmente estendibili per ulteriori max due). In ogni caso il termine di gestione (inclusa l'estensione facoltativa) sarà ricompresa entro i termini di validità della convenzione ASP Valloni Marecchia/Azienda USL della Romagna.

## **ART. 15 MODALITA' DI EROGAZIONE E NATURA DEL PREZZO OFFERTO**

Il prezzo unitario (posto-bambino/mensile) offerto in sede di gara è fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto incluse le eventuali estensioni e proroghe contrattuali. Non saranno ammesse azioni di revisione prezzo o adeguamento ISTAT o adeguamento sulla base di altri indici inflattivi.

Per tale ragione nel prezzo offerto in sede di gara si intende ricompreso ogni effetto inflattivo o di ogni altra natura per l'intera durata del rapporto contrattuale (estensioni e proroghe contrattuali incluse).

Il prezzo rilevante ai fini contrattuali è il prezzo unitario mensile per posto bambino offerto in sede di gara e che il prezzo complessivo per il servizio di gestione del nido d'infanzia (prezzo unitario offerto x 38 bambini x 60 mesi) non ha rilevanza contrattuale bensì esclusivo riferimento per facilitare le operazioni di gara nell'individuazione della migliore offerta.

Il prezzo rilevante ai fini contrattuali è il prezzo unitario mensile per posto bambino offerto in sede di gara e che il prezzo complessivo per il servizio di gestione della scuola d'infanzia (prezzo unitario offerto x 18 bambini x 60 mesi) non ha rilevanza contrattuale bensì esclusivo riferimento per facilitare le operazioni di gara nell'individuazione della migliore offerta.

L'ASP provvederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito su presentazione di regolare fattura bimestrale al protocollo dell'ente. La liquidazione avverrà nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- fatture pervenute tra il giorno 1 e il giorno 15: liquidazione a trenta giorni dal giorno 15;
- fatture pervenute tra il giorno 16 e fine mese: liquidazione a trenta giorni da fine mese.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul c/corrente indicato dall'affidatario.

Nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo qualora il numero di bambini ospitati sia inferiore al numero massimo di bambini accoglibili (n. 69).

## **ART. 16 REFERENTE DELL'APPALTO**

L'affidatario si impegna ad indicare un proprio rappresentante, individuato come "Capo progetto", il quale assume la responsabilità di referente, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con il referente dell'ASP e che costituirà l'interlocutore primario per tutto ciò che attiene l'esecuzione dell'appalto. Il nominativo di detto referente dovrà essere indicato prima della stipulazione del contratto.



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



L'ASP altresì designerà un proprio referente che gestirà i rapporti ed i contatti con l'affidatario.

L'ASP esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte dell'affidatario. Tali controlli hanno inoltre lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nel "Progetto tecnico/pedagogico" presentato in sede di gara.

L'affidatario ha l'obbligo di presentare alla fine di ogni anno educativo, una relazione dettagliata contenente i dati sull'attività svolta e documentata, con una valutazione dei risultati raggiunti nell'anno educativo di riferimento.

## **ART. 17 DURATA DELL'APPALTO**

L'Appalto ha durata di tre anni educativi a decorrere dall'anno scolastico 2018/19 secondo il calendario definito all'articolo 1. Il termine dell'appalto è previsto al 31 agosto 2021.

Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto ed in caso di esito positivo della gestione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, l'ASP si riserva la facoltà, di rinnovare l'affidamento di un servizio conforme al progetto presentato, agli stessi patti e condizioni, anno per anno, nei due anni successivi alla stipula del contratto iniziale.

## **ART. 18 CLAUSOLA DI ESTENSIONE DEL TEMINE CONTRATTUALE PER PROROGA TECNICA**

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'ASP Valloni Marecchia si riserva la facoltà di concedere all'affidatario (alla prima scadenza o a quelle successive scaturenti dalle eventuali estensioni contrattuali previste dal presente capitolato) una "proroga tecnica" ovvero una maggior durata degli effetti del contratto. Tale proroga, qualora concessa, sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo affidatario. In tal caso l'affidatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni originarie o comunque le più favorevoli per la stazione appaltante.

## **ART. 19 FASE DI CONCLUSIONE DELLA GESTIONE**

Al termine della gestione (ovvero alla fine di durata dell'appalto di servizio o al termine della successiva estensione temporale), la struttura dovrà essere lasciata in corretto stato di funzionamento e manutenzione, salva la normale vetustà.

L'affidatario avrà l'obbligo di collaborare attivamente per il subentro del successivo gestore non opponendosi in alcun modo al nuovo ingresso. In particolare dovrà rimuovere ogni arredo o accessorio di sua proprietà e dovrà garantire una eventuale fase di subentro, quale quella disciplinata al precedente art. 14, al fine di rendere agevole il cambio di gestione.

Nel caso di adozione di comportamenti ostruzionistici da parte dell'affidatario sarà comminata una penale pari al canone maturato nel periodo di resistenza all'ingresso oltre al maggior danno, fatte salve le ulteriori azioni ed effetti di legge e di contratto.

Durante la fase di subentro del nuovo gestore la responsabilità della gestione della struttura sarà comunque ascrivibile all'affidatario (allora) uscente a cui, tuttavia, sarà riconosciuto in via esclusiva l'intera quota mensile/bambino.

## **ART. 20 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'affidatario se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente. L'ASP può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei seguenti casi :

a) per servizi supplementari da parte dell'affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell'affidatario produca entrambi i seguenti effetti :

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per l'ASP notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni :

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'ASP.

Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

L'ASP, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, l'ASP procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'affidatario.

In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ASP e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi 0 – 3 anni in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto purchè pertinenti e funzionali al corretto svolgimento del servizio.

L'affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

## **ART. 21 SEZIONE 3-6 ANNI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto di appalto potrà essere oggetto di specifica modifica da formalizzare con successivo *addendum* contrattuale disciplinante la costituzione di una nuova sezione dedicata ai bambini 3-6 anni.

Al fine di specificare con chiarezza e precisione le condizioni che determineranno la modifica contrattuale sulla base della normativa richiamata si specifica quanto segue:

a) L'affidatario assume l'obbligo di costituire, su richiesta formale dell'ASP Valloni Marecchia, una sezione specificamente dedicata ai bambini 3-6 anni con una capienza massima di 24 unità. In questo caso il numero di bambini 3-6 anni dovrà essere ricompresa nella capienza massima di 69 unità della struttura educativa.

b) L'obbligo di cui al presente articolo sarà vincolante per l'Affidatario qualora l'ASP Valloni Marecchia segnali almeno l'iscrizione di 15 bambini. Tale obbligo resterà valido per l'intera durata di validità della gestione (inclusa l'eventuale estensione temporale). Al di sotto di tale quota la costituzione della sezione 3-6 anni sarà comunque ammessa previo accordo tra l'affidatario e l'ASP agli stessi patti e condizioni offerte in sede di gara per il relativo servizio.

Qualora una sezione originariamente costituita con un numero di bambini superiore a 10 unità successivamente decresca al di sotto di tale entità, l'affidatario dovrà garantire il mantenimento della sezione



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



sino alla conclusione dell'anno scolastico dando ampio preavviso ai genitori qualora, nell'anno successivo, non venisse ripristinata la sezione medesima.

c) La costituzione della sezione 3-6 anni dovrà essere effettuata con arredi, giochi e didattica compatibile e specificamente dedicata alla fascia di età di riferimento. Tali arredi ed attrezzature sono a totale carico dell'affidatario e resteranno di proprietà di quest'ultimo senza che l'ASP Valloni Marecchia debba contribuire ai relativi costi di acquisto, allestimento e disallestimento ecc.. Sono altresì a carico dell'affidatario eventuali modifiche strutturali e/o distributive quali pareti in cartongesso o acquisto di mobilio atto a dividere gli ambienti e più in generale tutte quelle necessarie all'avvio del servizio.

d) La fascia oraria, i giorni settimanali e l'arco temporale annuo di espletamento del servizio da garantire all'utenza 3-6 anni dovrà rispettare quanto offerto in sede di gara e, comunque, non potrà essere inferiore agli orari di apertura e alle fasce temporali garantiti dal Comune di Rimini nelle proprie scuole d'infanzia (3-6 anni).

e) Il prezzo riconosciuto per ogni bambino/mese sarà pari alla base d'asta di € 400 assoggettato al medesimo ribasso convenzionale offerto in sede di gara per il servizio 0-3 anni.

f) Più in generale l'affidatario sarà obbligato a rispettare il progetto di eventuale costituzione della sezione 3-6 anni offerto in sede di gara. Tale progetto dovrà essere rispettoso della normativa regionale e/o statale di riferimento per lo svolgimento del servizio, segnalata dall'appaltatore in sede di gara

Ogni violazione del presente articolo o delle previsioni contenute nel progetto 3-6 anni offerto in sede di gara si intende grave violazione agli obblighi di contratto d'appalto e, qualora ritenuti significativi, possono costituire giusta causa per la risoluzione del contratto d'appalto.

Si precisa infine che la previsione del presente articolo, da intendersi quale opzione contrattuale ex art. 35, comma 4, è stata oggetto di computo nella determinazione della base d'asta in forza della medesima norma. Tuttavia detto importo non sarà immediatamente contrattualizzato bensì oggetto di eventuale modifica/variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice da formalizzarsi con (eventuale) successivo e separato rapporto contrattuale.

Per quanto sopra, l'opzione di cui al presente articolo, in quanto esplicitamente stabilita nei documenti di gara, non potrà mai essere calcolata nella valutazione del quinto d'obbligo.

## **ART. 22 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE**

L'affidatario avrà la facoltà di trattenere ogni utilità economica scaturente dall'eventuale svolgimento di attività ludico-ricreative extrascolastiche nel rispetto del progetto proposto in sede di gara (oggetto di valutazione al criterio facoltativo 4 b del disciplinare di gara), la cui attuazione risulterà vincolante e la mancata attuazione costituirà grave inadempimento contrattuale.

Successivamente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, indipendentemente dall'offerta presentata sarà ammissibile comunque possibile costituire e/o implementare il progetto di cui sopra previa autorizzazione obbligatoria e vincolante dell'ASP Valloni Marecchia, che ne valuterà la fattibilità.

## **ART. 23 VERIFICHE E CONTROLLI**

Il responsabile dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'ASP in particolare eserciterà per il tramite del responsabile dell'esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, puntuali verifiche in merito a :

- controllo delle prestazioni effettuate in rapporto alla normativa di riferimento, agli obblighi capitolari ed ai progetti offerti in sede di gara:
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il RUP ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione potranno essere disposti controlli anche a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Il responsabile dell'esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all'esecuzione e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Con apposita relazione riservata il responsabile dell'esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Al termine dell'appalto il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve sottoscriverlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma l'esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

In caso di irregolarità.

In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l'esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, il ASP si riserva la facoltà :

- di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i termini stabiliti, con addebito alla ditta affidataria della differenza del maggior costo sostenuto per l'esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

## **ART. 24 SCIOPERI**

Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente normativa, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'affidatario si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.

L'affidatario, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta all' ASP nei termini previsti dall'articolo 2 della legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo comunque le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, disposizioni contenute nell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002, in attuazione della legge 146/90, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, nonché dal contratto decentrato afferente i servizi pubblici essenziali del ASP di Rimini. L'affidatario dovrà comunque garantire il rispetto degli accordi che nel corso dell'appalto dovessero intercorrere fra l'ASP e le Organizzazioni Sindacali.

Qualora l'affidatario agisca in difformità dalle disposizioni di legge regolanti la materia, o in caso di mancato servizio per cause a sé imputabili, verrà applicata una penale di 1.000,00 euro per ciascun giorno di mancata prestazione.

## **ART. 25 SUBAPPALTO**

Trattandosi di particolare servizio rivolto a minori è fatto assoluto divieto di subappaltare il servizio oggetto del presente appalto, fatta eccezione per l'affidamento delle seguenti attività previa autorizzazione scritta rilasciata dall'ASP:



# A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



- manutenzione della struttura gestita;
- manutenzione delle attrezzature;
- servizio di lavanderia e pulizie straordinarie;
- servizio di fornitura di pasti e merende.

L'affidatario che intende avvalersi del subappalto dovrà aver indicato nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi. A tale proposito valgono le disposizioni contenute nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2006, e ss.mm.i..

## ART. 26 PENALITA'

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, vengano accertate irregolarità in ordine al mantenimento degli standard previsti e richiamati dal presente Capitolato, si applicano le seguenti penalità :

In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'ASP a provvedere in altro modo	50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore.
In caso di inadempienza totale o parziale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge	penale rapportata in ragione della gravità del fatto, all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite , fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
Inosservanza degli orari di apertura dei servizi	500,00 euro salvo il fatto che non costituisca più grave inadempimento, il che comporta maggiorazione di sanzione.
Mancato rispetto di termini previsti per l'inoltro all'ASP di informazioni relative al servizio quali: elenco nominativo degli educatori, presenze dei bambini,...	50,00 euro per ogni giorno di ritardo.
Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio	Da 50,00 a 500,00 euro per ogni singolo episodio, secondo la gravità e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato.

Per eventuali inadempienze puntuali non contemplate nel presente capitolato l'ASP applicherà penalità variabili fino ad un massimo di 1.000,00 euro in rapporto alla gravità del danno arrecato e al ripetersi degli episodi mentre per inadempienze di natura continuativa troverà applicazione una penale fino ad un massimo di 300 euro in rapporto alla gravità del danno arrecato e al ripetersi degli episodi.

Le contestazioni delle irregolarità vanno effettuate per iscritto e trasmesse al concessionario tramite PEC.

L'affidatario ha facoltà di presentare al referente dell'ASP controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento della contestazione. La loro adeguatezza sarà valutata dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

L'ASP si riserva, in ogni caso, tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

L'ASP comunque, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.



A. S. P.  
**VALLONI MARECCHIA**

Azienda di Servizi alla Persona



**ART. 27 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Sospensione : si applica in materia, per quanto compatibile, l'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Risoluzione : sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Inoltre il responsabile dell'esecuzione quando accerti che i comportamenti dell'affidatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni del contratto o grave irregolarità tale da compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'affidatario. Su indicazione del RUP il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, l'ASP su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione assegna un termine che, salvi casi d'emergenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i servizi in ritardo e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'affidatario, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'ASP dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

**ART. 28 GARANZIE CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE**

L'affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% del valore del contratto ed è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di affidatario di pubblici servizi.

La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'ASP.

Nel caso in cui l'ASP si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

L'ASP può rivalersi a titolo esemplificativo sulla cauzione per la :

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'appaltatore;
- copertura delle penalità di cui all'articolo 28;
- spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell'appaltatore;
- risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore.



A. S. P.  
**VALLONI MARECCHIA**

Azienda di Servizi alla Persona



**ART. 29 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 l'affidatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente atto, per cui tutte le transazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il sub appaltatore o il sub affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell'appaltatore.

Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell' ASP.

**ART. 30 TRASPARENZA**

L'affidatario espressamente ed irrevocabilmente :

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ., per fatto e per colpa dell'affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**ART. 31 TRATTAMENTO DEI DATI**

Le informazioni accessibili, al fine di consentire all'affidatario lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato sono :

- 1) dati anagrafici degli utenti;
- 2) condizioni familiari e rapporti interpersonali fra i genitori dei bambini iscritti;
- 3) stato di salute dei bambini portatori di handicap;
- 4) diete speciali degli utenti.



A. S. P.  
**VALLONI MARECCHIA**

Azienda di Servizi alla Persona



L'affidatario può utilizzare i dati messi a disposizione dall'ASP limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.

L'affidatario deve comunicare prima dell'inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l'accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'impresa affidataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

**ART. 32 DOMICILIO LEGALE.**

Per gli effetti del presente appalto l'affidatario elegge il proprio domicilio legale nella provincia di Rimini, indicata prima della firma del contratto.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

**ART. 33 CONTROVERSIE.**

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.

**ART. 34 SPESE CONTRATTUALI.**

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

L'IVA si intende a carico dell'ASP. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/1972 introducendo l'articolo 17 – ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA da parte degli Enti Pubblici direttamente all'Erario. L'ASP perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo ( imponibile )della prestazione o cessione di beni, mentre l'aliquota IVA verrà versata all'Erario.

In caso di riaffidamento del contratto le eventuali spese saranno a carico dell'affidatario.

L'affidatario sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34 del Decreto Legge 179/2012 come modificato dalla Legge di conversione 221/2012, alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla G.U del bando di gara.

F.TO

Il Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio  
(Dott.ssa Sofia Catania)